

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4449

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(BERLUSCONI)**

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

**(MARONI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(ALFANO)**

CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(FRATTINI)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**(SACCONI)**

---

Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari

---

*Presentato il 23 giugno 2011*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il provvedimento d'urgenza oggetto del presente disegno di legge prevede alcune necessarie disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea in relazione alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai diritti dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, la cui trasposizione non è stata valutata completa e correttamente attuata.

L'intervento, specificamente contenuto nel capo I, si inquadra nell'ambito delle misure necessarie a garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

A causa, infatti, dell'incompleto o non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, la Commissione europea, per quanto concerne il recepimento della direttiva 2004/38/CE, ha già annunciato l'imminente avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, formulando — anche *ad adiuvandum* — una serie di rilievi e di richieste di chiarimento.

In relazione alla straordinarietà ed urgenza dell'intervento normativo in esame, che si configura come atto obbligato per gli impegni assunti dall'Italia in sede europea, è stata richiesta l'esenzione dalla predisposizione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.

Il provvedimento non incide sulle attività dei cittadini e delle imprese né sull'organizzazione e sul funzionamento della

pubblica amministrazione, ad eccezione del prolungamento del periodo di trattamento massimo presso i centri di identificazione ed espulsione, per i quali saranno predisposti i necessari adeguamenti strutturali.

Il provvedimento d'urgenza prevede, al capo II, il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, per la quale, essendo scaduto il 24 dicembre 2010 il termine per la trasposizione, la Commissione ha già avviato la fase prodromica all'apertura della procedura di infrazione per mancato recepimento.

Con il provvedimento d'urgenza si raggiunge un duplice effetto positivo: garantire il rispetto degli obblighi assunti in sede di Unione europea ed evitare aggravii di natura finanziaria a carico dello Stato.

Il presente decreto, pertanto, consente di rendere effettivo l'adempimento di obblighi comunitari, completando anche quello avvenuto con il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. È per fare fronte alla necessità di garantire l'assolvimento degli impegni assunti dall'Italia che si è fatto ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza, fermi restando i presupposti della straordinaria necessità ed urgenza, prescritti dall'articolo 77 della Costituzione, soddisfatti sia dalla necessità di evitare le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi dell'Unione europea, sia dall'urgenza di rispettare le scadenze temporali imposte dalla normativa della stessa Unione e dalla disciplina delle procedure di infrazione.

Il capo I del decreto-legge apporta modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

La Commissione europea, a seguito dell'analisi giuridica della trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva 2004/38/CE, ha formulato una serie di rilievi. L'apertura di una procedura di infrazione per incompleto, impreciso o mancato recepimento può essere superata solo da opportuni e adeguati interventi normativi.

Di qui l'urgenza di una correzione della normativa vigente in materia, contenuta nel decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. L'intervento normativo si propone di adeguare il diritto interno alla normativa dell'Unione europea.

Il capo I, pertanto, reca, all'articolo 1, le necessarie modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. In particolare:

in aderenza al rilievo della Commissione europea relativo al corretto recepimento della direttiva in merito all'attestazione della stabilità del rapporto con il *partner*, si è proceduto a modificare l'articolo 3, comma 2, lettera *b*), del citato decreto legislativo n. 30 del 2007, nel senso di prevedere che la relazione stabile debba essere « ufficialmente attestata ». In tale modo, la provenienza da un'autorità pubblica, fermo restando, in ossequio alla direttiva, il ricorso a qualsiasi mezzo di prova, garantisce la veridicità, consentendo sia di evitare attestazioni mendaci o fraudolente sia di assicurare l'effettività della tutela del diritto al soggiorno del *partner* del cittadino dell'Unione europea, di seguito denominato « cittadino UE »;

per superare il rilievo formulato dalla Commissione europea, secondo il quale la normativa italiana sovrappone i requisiti per l'ingresso e quelli per il soggiorno, in difformità da quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva, è stato soppresso il richiamo all'obbligo del visto d'ingresso, ai fini del soggiorno fino a tre mesi (articolo 6, comma 2), dell'iscrizione anagrafica per i familiari del cittadino UE (articolo 9, comma 5, lettera *a*)) nonché del rilascio della carta

di soggiorno di durata superiore a tre mesi per i familiari del cittadino UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (articolo 10, comma 3, lettera *a*)). In particolare, in quest'ultimo caso, si è fatto riferimento alla disposizione della direttiva (articolo 10, paragrafo 2), che richiede, invece, soltanto un passaporto in corso di validità. Tali disposizioni non comportano oneri aggiuntivi in quanto non sono stabiliti ulteriori compiti per le amministrazioni e le stesse non incidono, sotto il profilo quantitativo, sulla « platea » dei cittadini UE interessati né sulla durata del soggiorno degli stessi;

la Commissione europea ha precisato che « la direttiva non prevede la fissazione di un importo minimo prefissato per legge, contenendo solo un generico richiamo alle risorse sufficienti ad escludere il ricorso a prestazioni di assistenza sociale » (articolo 8, paragrafo 3, secondo e terzo trattino, della direttiva). Il decreto legislativo n. 30 del 2007 di recepimento, invece, richiama, a tale fine, all'articolo 9, comma 3, la normativa sui ricongiungimenti familiari di stranieri extracomunitari, che fissa importi minimi commisurati all'importo annuo dell'assegno sociale moltiplicato in ragione del numero dei familiari. Ne è conseguita la necessità d'inserire, nella procedura di verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti a garantire il soggiorno oltre i tre mesi (articolo 9, comma 3-*bis*), anche la valutazione della situazione complessiva dell'interessato, quale ulteriore elemento da tenere in debita considerazione. Ciò sancisce, a livello normativo, quanto già anticipato dalla circolare n. 18 del 21 luglio 2009 del Ministero dell'interno — Dipartimento per gli affari interni e territoriali;

a seguito della mancata trasposizione, sia ai fini del rilascio dell'attestato d'iscrizione anagrafica sia ai fini del rilascio della carta di soggiorno per i familiari non comunitari del cittadino UE, sia dell'ipotesi del parente convivente, facente parte del nucleo familiare sia del familiare convivente con il cittadino UE che neces-

sita di assistenza personale, a causa di gravi problemi di salute, la Commissione ha richiesto un'espressa integrazione normativa in tale senso, rispettivamente, degli articoli 9, comma 5, lettera *b*), e 10, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo n. 30 del 2007. Si è, pertanto, proceduto a integrare le citate disposizioni, riportando la previsione della direttiva relativa alla documentazione che può essere richiesta dagli Stati membri, ai fini del rilascio dell'attestato d'iscrizione anagrafica per i familiari comunitari del cittadino UE (articolo 8, paragrafo 5, lettera *e*)) sia quella relativa alla documentazione che può essere richiesta dagli Stati membri per il rilascio della carta di soggiorno per i familiari non comunitari del cittadino UE (articolo 10, paragrafo 2, lettera *e*)). Allo stato attuale, le fattispecie sono disciplinate dalla circolare del Ministero dell'interno n. 39 del 18 luglio 2007, che prevede un'autodichiarazione, da parte del cittadino UE, della qualità di familiare a carico o convivente, ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale da parte del cittadino UE avente autonomo diritto di soggiorno;

la Commissione ha rilevato che, nei casi di soggiorno superiore a tre mesi (articolo 7), di decesso o di partenza del cittadino UE (articolo 12) e di divorzio o di annullamento del matrimonio (articolo 13), la verifica delle condizioni richieste ai fini del mantenimento del diritto di soggiorno non deve rivestire carattere sistematico, in quanto la direttiva prevede tali verifiche in casi specifici, qualora vi sia un dubbio ragionevole (articolo 14, paragrafo 2, secondo comma). L'integrazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 2007 non consente, pertanto, verifiche sistematiche finalizzate ad accertare che siano ancora soddisfatte le condizioni richieste per il mantenimento del diritto al soggiorno nei casi richiamati dalla norma ma soltanto in presenza di ragionevoli dubbi;

a seguito dell'ulteriore rilievo della Commissione europea, secondo cui, in conformità all'articolo 25 della direttiva, il

possesso di un'attestazione d'iscrizione anagrafica ovvero di un qualsiasi documento di soggiorno (carta di soggiorno, carta di soggiorno permanente ovvero ricevuta della domanda di carta di soggiorno di familiare) non è un prerequisito per l'esercizio di un diritto o per il completamento di una formalità amministrativa, potendo la qualità del beneficiario essere attestata con qualsiasi mezzo di prova, è stato integrato l'articolo 19, comma 4, con una disposizione che, pur riprendendo il principio enunciato dalla direttiva stessa, fa, comunque, salva l'attuale disposizione che mantiene il richiamo ai mezzi di prova previsti dalla vigente disciplina;

in accoglimento di una precisa richiesta della Commissione, è stato esplicitato, nell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 30 del 2007, il principio — di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva — che l'eventuale ricorso al sistema di assistenza sociale non è considerato, automaticamente, come causa di allontanamento, ma va valutato caso per caso. D'altra parte, già il vigente articolo 13 del decreto legislativo n. 30 del 2007, ai fini del mantenimento del diritto di soggiorno, fa riferimento alla disponibilità di risorse economiche che devono essere sufficienti ad impedire che il cittadino UE e i suoi familiari possano divenire un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante: la valutazione « caso per caso » è, quindi, *in re ipsa*;

la direttiva prevede (articolo 27, paragrafo 3) che gli Stati membri possano chiedere — al fine di accertare se l'interessato costituisce un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza — informazioni sui precedenti penali del cittadino UE al Paese di provenienza: la procedura di consultazione non può avere carattere sistematico e lo Stato membro consultato deve rispondere entro due mesi. Nonostante il carattere facoltativo della disposizione dell'Unione europea, si è reso necessario introdurre una specifica disciplina (articolo 23-*bis*), che preveda il termine di due mesi, nell'ipotesi in cui sia lo

Stato italiano ad essere interpellato. La norma è stata completata precisando che non è consentito il ricorso sistematico a tale consultazione ma solo in casi specifici e per concrete esigenze.

Inoltre, in relazione alla disciplina della procedura di allontanamento del cittadino UE, la Commissione ha rilevato la genericità della gravità della minaccia rappresentata dal comportamento del cittadino UE ai fini dell'allontanamento (la direttiva richiede una minaccia « sufficientemente » grave — articolo 27, paragrafo 2, secondo comma), nonché la genericità della definizione dei « motivi di sicurezza dello Stato », che la normativa italiana distingue dai motivi imperativi di pubblica sicurezza (la direttiva fa riferimento a motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza — articolo 27, paragrafo 1). La Commissione ha contestato, altresì, il collegamento automatico dell'allontanamento immediato alla sussistenza di tali motivi, laddove la direttiva prevede che l'urgenza dell'allontanamento vada debitamente comprovata e valutata caso per caso (articolo 27, paragrafo 2). Gli orientamenti della Commissione in materia sono già stati, peraltro, parzialmente recepiti con la circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza in data 28 agosto 2009. La Commissione ha rilevato, tuttavia, la persistenza di aspetti problematici, soprattutto con riferimento alla citata circolare interpretativa, che non assicura lo stesso livello di garanzia e di certezza del diritto offerto dalle norme di legge.

Conseguentemente, si è reso necessario novellare l'articolo 20, come di seguito evidenziato:

a) il comma 2 è riformulato, specificando, esplicitamente, i presupposti cui riconnettere la sussistenza dei motivi di sicurezza dello Stato, individuati nell'appartenenza della persona da allontanare ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, « Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico », nelle quali rientra il compimento di atti sovversivi nei confronti dell'ordinamento

dello Stato o la condanna per uno dei delitti in materia di armi (legge 2 ottobre 1967, n. 895). Nell'adozione del provvedimento di allontanamento sono valutate anche le eventuali condanne per i delitti contro la personalità dello Stato;

b) nel comma 3 è sostituito il primo periodo, qualificando come « sufficientemente grave » la minaccia che deve essere arrecata ai diritti fondamentali della persona o all'incolumità pubblica, per far sussistere i « motivi imperativi di pubblica sicurezza », che giustificano l'allontanamento del cittadino UE o dei suoi familiari. Nel secondo periodo è stato introdotto l'inciso: « quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma ». Tali modifiche consentono di superare i rilievi della Commissione circa l'estensione dei motivi imperativi di pubblica sicurezza, sovrapponibili a quelli di ordine pubblico, attraverso la previsione della necessità del diretto collegamento tra le condanne per determinati reati ovvero l'appartenenza a categorie di soggetti pericolosi alla sussistenza di comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, conformemente a quanto previsto dalla direttiva;

c) il comma 4, in accoglimento del rilievo della Commissione, è stato integrato, inserendo anche la valutazione della gravità della minaccia, valutazione che, comunque, viene già effettuata ai fini dell'adozione dei provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Per finalità di omologazione con la norma di cui al comma 3, relativa ai motivi imperativi di pubblica sicurezza, si è sostituito l'aggettivo « attuale » riferito alla minaccia con « effettiva »;

d) al comma 9, per coordinare la disposizione con le modifiche apportate all'articolo 21, comma 4, in materia di allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, viene meno la competenza del

Ministro dell'interno per l'adozione dei provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico, che sono demandati al prefetto;

e) al comma 11, in materia di esecuzione dell'allontanamento, l'urgenza viene valutata, in conformità al dettato della direttiva, caso per caso, in relazione all'incompatibilità dell'ulteriore permanenza dell'interessato sul territorio nazionale rispetto al mantenimento della civile e sicura convivenza.

Per completare la revisione delle procedure di allontanamento, è stato riformulato l'articolo 21, comma 4, che attualmente sanziona, con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro, il cittadino UE o il suo familiare che venga individuato sul territorio dello Stato non avendo ottemperato all'ordine del prefetto — adottato ai sensi del comma 1 (venir meno delle condizioni che legittimano il soggiorno) — di lasciare il territorio nazionale entro il termine stabilito, senza aver presentato l'attestazione del consolato italiano relativa all'adempimento dell'obbligo di allontanamento. In luogo della contravvenzione, la norma autorizza il prefetto, valutato il singolo caso, ad adottare un ulteriore provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico e, quindi, immediatamente eseguito dal questore con accompagnamento alla frontiera. La Commissione, preventivamente informata, ha ritenuto la previsione in linea con la direttiva, in quanto non si configurano automatismi, dal momento che l'adozione del nuovo provvedimento di allontanamento non consegue in modo diretto alla violazione del primo ordine di allontanamento ma deve essere valutata la situazione del destinatario.

Infine, è stato integrato l'articolo 183-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel senso di estendere le modalità di esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino UE anche ai suoi familiari (articolo 2).

Il capo II del decreto-legge reca disposizioni in materia di rimpatrio degli stranieri irregolari, di recepimento della direttiva 2008/111/CE.

Il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2008/115/CE comporta, necessariamente, un impatto sulla normativa organica di settore, analogamente a quanto avvenuto, in fase di trasposizione, da parte di altri Stati europei, quali Spagna, Norvegia, Polonia e Grecia. Sono state, pertanto, apportate modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito « testo unico in materia di immigrazione ».

La finalità della citata direttiva è quella di dettare procedure e regole uniformi per il rimpatrio dei cittadini irregolari di Paesi terzi, introducendo un meccanismo progressivo, che, fermi restando i casi di rimpatrio coatto (sussistenza del rischio di fuga, richiesta del permesso di soggiorno infondata o fraudolenta, espulsione come sanzione penale o come conseguenza di sanzione penale eccetera) preveda, in adesione alla direttiva, la partenza volontaria e le misure meno coercitive, purché non sia compromesso l'effettivo ritorno nel Paese di origine o in un altro Paese.

Gli aspetti rilevanti della direttiva riguardano:

la concessione di un periodo per la partenza volontaria, compreso tra i sette e i trenta giorni, durante il quale è possibile imporre allo straniero irregolare alcuni obblighi finalizzati ad evitare il rischio di fuga, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata, la consegna di documenti o l'obbligo di dimorare in un determinato luogo. In caso di proroga del termine, motivata da esigenze familiari, scolarizzazione dei minori o ammissione a programmi di rimpatrio o assistito, l'assistenza sanitaria e l'istruzione dei minori sono erogate ai sensi degli articoli 35, commi 3 e 4, e 38 del testo unico in materia di immigrazione e, pertanto, non comportano oneri aggiuntivi;

il ricorso al rimpatrio immediato in luogo della concessione del termine per la partenza volontaria qualora:

sussista il rischio di fuga dello straniero, o

la sua domanda di soggiorno sia stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta, ovvero

l'interessato costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale;

l'accertamento della sussistenza del rischio di fuga basato su criteri obiettivi, caso per caso, definiti dalla legge;

il trattenimento dello straniero in un centro a meno che, nel caso concreto, possano essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, per preparare il rimpatrio o per effettuare l'allontanamento, in particolare laddove:

sussista il rischio di fuga, o

l'interessato eviti od ostacoli la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;

l'obbligo di corredare il provvedimento di rimpatrio con il divieto d'ingresso, nelle ipotesi in cui:

non sia stato concesso allo straniero un termine per la partenza volontaria, o

lo straniero non abbia ottemperato all'obbligo di rimpatrio;

la facoltà, negli altri casi, di comminare, con il provvedimento di rimpatrio, anche il divieto d'ingresso;

la determinazione della durata del divieto d'ingresso sulla base di tutte le circostanze che riguardano il singolo caso. Tale divieto non supera, di norma, i cinque anni, tranne che nell'ipotesi in cui l'interessato costituisca una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale;

le garanzie particolari previste per i soggetti vulnerabili;

la regolamentazione della forma dei provvedimenti, le modalità di ricorso e la convalida del trattenimento.

Al fine di tradurre nell'ordinamento interno i principi e criteri sopra enunciati, con l'articolo 3 sono state apportate modifiche agli articoli del richiamato testo unico in materia di immigrazione, di seguito illustrati.

ART. 5, comma 6. L'integrazione proposta relativa al permesso di soggiorno per motivi umanitari — in aderenza all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva — richiama, espressamente, le modalità per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, già individuate dall'articolo 11, comma 1, lettera *c-ter*), del regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. L'esplicito riferimento alle cosiddette « oggettive e gravi situazioni personali », si è reso opportuno in considerazione delle problematiche emerse in fase di applicazione della norma.

ART. 10-*bis*, comma 2. La proposta normativa intende incentivare — in attuazione dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva — « l'esodo » volontario degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale, ai quali, ove identificati in uscita dal territorio nazionale durante i controlli della polizia di frontiera, non sarà contestato il reato di soggiorno illegale.

ART. 13:

a) comma 2, alinea e lettera *b*). Nella disposizione vigente viene incardinato il principio più volte ribadito dalla normativa dell'Unione europea — vedasi il considerando (6) della direttiva — della valutazione caso per caso della posizione dello straniero, prima dell'adozione di un qualsiasi provvedimento di rimpatrio. Si è colta, inoltre, l'occasione per colmare un vuoto normativo specificando che l'espulsione consegue non solo alla revoca o all'annullamento del permesso di soggiorno già rilasciato ma anche al suo

diniego. L'inserimento, alla lettera *b*), di un esplicito riferimento alla legge 28 maggio 2007, n. 68, « Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio », rappresenta un coordinamento di natura tecnica, con la previsione dell'espulsione — disposta dalla legge richiamata — in caso di violazione della disciplina dei soggiorni di breve durata concessi per visite, affari, turismo e studio;

*b*) comma 2-ter. L'introduzione di un ulteriore comma intende consentire allo straniero irregolare che transita in uscita dall'ufficio di polizia di frontiera — e in possesso di passaporto valido — di lasciare volontariamente l'Italia senza essere espulso. Qualora lo straniero in questione sia già destinatario di un provvedimento di espulsione non ne verrà data esecuzione coattiva, fermo restando l'inserimento del provvedimento nella Banca dati Schengen, da cui consegue l'inammissibilità negli altri Paesi dell'Area. È perseguita, in tal modo, la finalità di agevolare il ritorno nel Paese di origine di stranieri illegalmente soggiornanti, previa valutazione caso per caso, sulla base di criteri obiettivi, non limitandosi quindi a prendere in considerazione il semplice fatto del soggiorno irregolare. Tale procedura, peraltro, è in linea con quanto previsto dal « Codice Frontiere Schengen » [regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006], che, all'articolo 11, paragrafo 3, riserva alla discrezionalità dello Stato membro la facoltà di espellere lo straniero illegalmente soggiornante, identificato in uscita dal territorio nazionale alla frontiera esterna. Tale finalità si pone in linea sia con il considerando (6) che con l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva;

*c*) comma 4. La norma viene riformulata prevedendo, conformemente agli articoli 7, paragrafo 4, e 3, numero 2), della direttiva, che il rimpatrio immediato possa essere disposto, esclusivamente, nell'ipotesi in cui lo straniero:

sia pericoloso per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale;

potrebbe sottrarsi al rimpatrio, sussistendo il rischio di fuga;

abbia presentato una domanda di soggiorno manifestamente infondata o fraudolenta;

non abbia osservato, senza giustificato motivo, il termine concesso per la partenza volontaria;

abbia violato una delle misure disposte dal questore in caso di partenza volontaria o in caso di prescrizioni meno coercitive rispetto al trattenimento;

sia stato espulso a titolo di misura di sicurezza ovvero di sanzione alternativa o sostitutiva alla detenzione;

non intenda chiedere, pur non essendo a rischio di fuga, il termine per la partenza volontaria, come già previsto al comma 5.1;

*d*) comma 4-bis. Il comma aggiuntivo, in attuazione dell'articolo 3, numero 7), della direttiva, definisce i criteri necessari per valutare, caso per caso, l'esistenza o meno del rischio di fuga, quali:

possedere un documento di espatrio valido;

avere la disponibilità di un alloggio stabile;

avere fornito in passato false generalità;

non avere ottemperato a precedenti provvedimenti impartiti dall'autorità, compreso il divieto di reingresso;

avere violato le prescrizioni connesse alla partenza volontaria e alle misure meno coercitive rispetto al trattenimento;

*e*) comma 5. In attuazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva, la riformulazione del comma disciplina il rimpatrio dello straniero mediante la concessione, dietro richiesta dell'interessato,

di un termine per la partenza volontaria, con l'esclusione dei casi di rimpatrio immediato, già disciplinati dal comma 4. In tali casi, l'interessato può usufruire di « programmi di rimpatrio assistito » verso i Paesi di origine o, comunque, di provenienza. La disposizione in esame — recependo la direttiva — costituisce il nucleo innovativo della disciplina degli allontanamenti degli stranieri irregolari, in presenza di determinati presupposti e, soprattutto, in assenza di specifiche cause ostative;

f) comma 5.1. Il comma aggiuntivo prevede, per consentire allo straniero di usufruire della facoltà di richiedere il termine per la partenza volontaria — in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva — che la questura provveda a consegnare materiale divulgativo e ad informare gli interessati. Qualora lo straniero non intenda richiedere la partenza volontaria, l'espulsione viene eseguita con accompagnamento alla frontiera;

g) comma 5.2. L'integrazione proposta prevede l'applicazione, da parte del questore, nel caso di concessione di un termine per la partenza volontaria, di una serie di prescrizioni finalizzate ad assicurare l'effettività del provvedimento di allontanamento, conformemente agli articoli 7, paragrafo 2, e 14, paragrafo 1, della direttiva. Ad eccezione della prestazione di garanzie finanziarie, tutte le altre prescrizioni (consegna del passaporto, obbligo di dimora, obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia) sono soggette alla convalida del giudice di pace, analogamente a quanto già previsto in materia di prescrizioni applicate ai soggetti sia destinatari del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificatamente individuate (articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401) sia segnalati per uso personale di sostanze stupefacenti (articolo 75-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 in materia di stupefacenti). In caso d'inosservanza di uno degli obblighi prescritti, il contravventore è punito con una multa e, comunque,

il questore provvede all'espulsione dello straniero;

h) comma 13. In conformità alla definizione di « rimpatrio » (articolo 3, numero 3), della direttiva) quale processo di ritorno di un cittadino di un Paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente, la sostituzione dell'espressione « straniero espulso » con quella di « straniero destinatario di un provvedimento di espulsione » consente di sanzionare qualsiasi straniero rientrato sul territorio nazionale prima della scadenza del divieto di reingresso, indipendentemente dalla tipologia del provvedimento di espulsione adottato (volontaria o forzata). In tale modo, la sanzione penale per l'inosservanza del divieto di reingresso viene comminata anche allo straniero espulso mediante l'intimazione a lasciare il territorio nazionale, in quanto destinatario di una decisione di rimpatrio;

i) comma 14. La norma, in attuazione dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva, modifica la durata del divieto di reingresso, prevista in dieci anni dal vigente testo unico in materia di immigrazione. Viene, infatti, stabilita una durata da tre a cinque anni, valutato il singolo caso, salvo che lo straniero sia stato espulso per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sicurezza nazionale. Per gli stranieri ai quali è stato concesso un termine per la partenza volontaria, il divieto di reingresso decorre dalla scadenza del termine assegnato. Al fine di incentivare la partenza volontaria, lo straniero irregolare che abbia rispettato il termine concesso per la partenza volontaria può chiedere la revoca del divieto di reingresso, che deve essere valutata dalle autorità italiane.

#### ART. 14:

a) comma 1. La riformulazione della norma, in aderenza all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva, precisa che il trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) avviene quando non

possano essere applicate altre misure meno coercitive, specificando, inoltre, le situazioni che legittimano il trattenimento nei CIE, quali, oltre quelle già definite dall'articolo 13, comma 4-*bis*, per il rimpatrio immediato, quelle attualmente vigenti (necessità di prestare soccorso, di effettuare accertamenti supplementari sull'identità o sulla nazionalità dello straniero o di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo);

*b)* comma 1-*bis*. La novella consente al questore di sostituire il trattenimento nei CIE, conformemente a quanto disposto dall'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva, con misure meno coercitive nei confronti degli stranieri che devono essere immediatamente espulsi o respinti, purché siano in possesso di un valido documento di espatrio e non siano pericolosi per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. Le misure, volte ad assicurare l'effettività del provvedimento di allontanamento — quali la consegna del passaporto, l'obbligo di dimora e l'obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia — sono soggette alla convalida del giudice di pace. Nell'ipotesi di inosservanza di uno degli obblighi elencati, il contravventore è punito con una multa e, comunque, il questore procede all'espulsione dello straniero irregolare;

*c)* comma 5. In ossequio al disposto dall'articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva, il trattenimento dello straniero irregolare da espellere ai sensi dell'articolo 13, comma 2, può essere prorogato, ferme restando le necessarie garanzie giurisdizionali, per periodi fino a un massimo di sei mesi, al fine di preparare il rimpatrio o di eseguire l'allontanamento. Tale periodo può essere prorogato, di volta in volta, fino a un massimo di ulteriori dodici mesi, qualora, nonostante ogni ragionevole sforzo, non si sia potuto procedere all'allontanamento a causa della mancata cooperazione da parte del cittadino di un Paese terzo interessato o dei ritardi nell'ottenimento

della necessaria documentazione dai Paesi terzi;

*d)* comma 5-*bis*. Al fine di adeguare alla direttiva il termine attualmente vigente per l'esecuzione dell'ordine del questore di allontanamento — adottato nei casi in cui non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un CIE ovvero la permanenza nella struttura non abbia consentito l'esecuzione dell'espulsione — è stato elevato da cinque a sette giorni il periodo per ottemperare al suddetto ordine. Si è precisato, inoltre, che l'ordine del questore, in cui sono indicate le conseguenze sanzionatorie in caso di inottemperanza, può essere accompagnato, anche su richiesta dell'interessato, dalla documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio per raggiungere gli uffici diplomatici. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto la copertura dei costi dei titoli di viaggio viene assicurata dagli stanziamenti ordinari del Dipartimento della pubblica sicurezza relativi al rimpatrio degli stranieri che versano in condizioni di indigenza;

*e)* comma 5-*ter*. A seguito dei recenti orientamenti giudiziari, soprattutto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (C-61/11/PPU del 28 aprile 2011), è stata eliminata — al fine di assicurare il cosiddetto « effetto utile » della direttiva, ossia l'effettivo allontanamento dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione — la previsione della reclusione per chi non ottempera all'ordine del questore, sostituita, ora, con la multa, quale sanzione per un comportamento che, comunque, rimane antiggiuridico. Con la suddetta sentenza, la Corte ha, infatti, sostenuto che, dovendo ogni Stato membro agire per eseguire i provvedimenti di rimpatrio, lo stesso non deve adottare misure che ne compromettano l'esecuzione, quali la reclusione, conseguente al reato di violazione del-

l'ordine del questore, in quanto non costituisce una misura volta a effettuare il rimpatrio ma ne ostacola l'esecuzione. La pena pecuniaria, in caso di violazione dell'ordine, costituisce un ulteriore deterrente per la presenza irregolare sul territorio nazionale, nell'ambito delle misure, anche penali, volte all'esecuzione del provvedimento di rimpatrio, ferme restando quelle già previste dell'accompagnamento coattivo, del trattenimento nel CIE e dell'intimazione del questore. In caso di condanna, la sanzione può essere sostituita dal giudice con l'espulsione. L'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione da parte del prefetto conseguente alla violazione dell'ordine del questore — indipendente dall'espulsione decisa dal giudice — non è automatica ma è disposta previa valutazione effettuata caso per caso;

f) comma 5-*quater*. Per le medesime finalità connesse al perseguimento del cosiddetto « effetto utile » della direttiva, evocato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, al comma 5-*quater* è stata eliminata la sanzione della reclusione per chi non ottempera all'ordine del questore, sostituita, ora, con la multa per lo straniero che permane, inottemperante all'ordine di lasciare il territorio nazionale. Inoltre, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 359 del 17 dicembre 2010, si è reso necessario introdurre l'esimente del « giustificato motivo », già prevista per il primo ordine di allontanamento del questore, di cui al comma 5-*ter*;

g) comma aggiuntivo 5-*quater*.1. La previsione intende fornire al giudice un ulteriore criterio — per vagliare la sussistenza del giustificato motivo — di valutazione della condotta tenuta dall'interessato basato sull'effettiva consegna allo stesso della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, alla quale potersi rivolgere per ottemperare all'ordine di rimpatrio, ovvero del titolo di viaggio per lasciare il territorio nazionale, di cui al precedente comma 5-*bis*. Il giudice deve, altresì, accertare la coopera-

zione resa dallo straniero ai fini dell'esecuzione dell'espulsione;

h) le successive novelle disciplinano il procedimento penale presso il giudice di pace (comma 5-*quinquies*). È previsto che, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato per violazione dell'ordine del questore, non è richiesto il rilascio del nulla osta da parte del giudice (comma 5-*sexies*). Quest'ultimo, acquisita la notizia dell'avvenuta espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere (comma 5-*septies*);

i) comma 7. La modifica prevede che, nel caso di indebito allontanamento dello straniero irregolare dal CIE, sia adottato un nuovo provvedimento di trattenimento — con nuova decorrenza iniziale della relativa durata massima — assistito dalle garanzie connesse a tale misura (convalida eccetera);

l) articolo aggiuntivo 14-*ter*. La norma disciplina l'attuazione del rimpatrio volontario e assistito degli stranieri da espellere verso i Paesi di origine o di provenienza — con la collaborazione di organizzazioni, enti o associazioni e degli enti locali — stabilendo le conseguenze per coloro che si sottraggono ai relativi programmi. È prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno per la definizione delle linee guida per la realizzazione dei citati programmi nonché delle priorità da seguire nella loro attuazione e dei criteri per l'individuazione dei soggetti chiamati a collaborare.

ART. 16, comma 1. L'integrazione estende l'applicazione delle disposizioni in materia di espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa ai reati di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale.

ART. 19:

a) la rubrica è stata integrata, inserendo il riferimento alle disposizioni per le categorie vulnerabili, che rappresenta la novella dell'articolo stesso;

b) il comma aggiuntivo 2-*bis* è finalizzato a subordinare l'espulsione o il respingimento delle « persone vulnerabili »

alla verifica della loro concreta situazione personale debitamente accertata, in conformità al disposto della direttiva (articoli 3, numero 9), e 4, paragrafo 4, lettera *a*). Le donne in stato di gravidanza non sono state inserite nella modifica proposta, poiché la normativa vigente già accorda una tutela più ampia, considerandole inespellibili fino al sesto mese di età del nascituro (articolo 19, comma 2, del testo unico in materia di immigrazione).

Con l'articolo 4, al fine di coordinare le modifiche intervenute nel regime sanzio-

natorio dei reati connessi all'inottemperanza sia ai provvedimenti che dispongono il termine per la partenza volontaria ovvero le misure meno coercitive in alternativa al trattenimento presso i CIE, sia all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, è stato integrato il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, con la previsione della specifica competenza del giudice penale per i reati sopra richiamati.

L'articolo 5 reca la clausola di copertura finanziaria.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).*

*Articolo 3, comma 1.*

Lettera *c*), numero 6).

La disposizione inserisce un comma aggiuntivo al comma 5 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo la consegna di materiale informativo plurilingue ai fini dell'informazione allo straniero sulla facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria. La norma non comporta oneri aggiuntivi in quanto rientra nel materiale divulgativo che le questure consegnano agli stranieri.

Lettera *d*), numero 3).

La disposizione modifica il comma 5 dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 estendendo a diciotto mesi il termine massimo per il trattenimento dello straniero nei centri di identificazione ed espulsione (CIE).

In ossequio al disposto dell'articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE, il trattenimento dello straniero irregolare da espellere ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del citato testo unico può essere prorogato, ferme restando le necessarie garanzie giurisdizionali, per periodi fino ad un massimo di sei mesi, al fine di preparare il rimpatrio o eseguire l'allontanamento. Tale periodo può essere prorogato, di volta in volta, fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi, qualora, nonostante ogni ragionevole sforzo, non si sia potuto procedere all'allontanamento a causa della mancata cooperazione da parte del cittadino di un Paese terzo interessato o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi.

La legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha innalzato a centottanta giorni il periodo di trattenimento massimo nei CIE, ha previsto, di conseguenza, gli stanziamenti necessari per mantenere inalterata la capacità funzionale del sistema di trattenimento a confronto di quello precedente, stabilito dalla legge n. 189 del 2002, basato, invece, su un periodo massimo di trattenimento di sessanta giorni.

Va premesso che non tutti gli espellendi verranno trattenuti nei CIE per il periodo massimo di diciotto mesi, in quanto la maggior parte verrà trattenuta per il tempo strettamente necessario ad eseguire l'espulsione o il respingimento. La disposizione, infatti, articola il periodo di trattenimento in relazione al verificarsi dei presupposti per eseguire i provvedimenti di rimpatrio. Il tempo medio di permanenza potrà restare invariato rispetto al periodo di centoventi giorni (già considerato nella relazione tecnica alla legge n. 94 del 2009) se non, addirittura, registrare una drastica riduzione in considerazione dell'efficacia degli accordi bilaterali di riammissione nel frattempo

sottoscritti dal Ministro dell'interno con i Paesi di origine e di provenienza dei flussi irregolari.

Di conseguenza, le nuove disposizioni potranno richiedere, al massimo, eventualmente l'adeguamento delle strutture esistenti, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali che potranno rendersi utilizzabili, ridestinando a tal fine le risorse già disponibili a legislazione vigente per i CIE.

*Convalide del trattenimento da parte del giudice di pace.*

La permanenza nei CIE è prorogata fino ad un massimo di diciotto mesi, attraverso successive convalide da parte del giudice di pace che si ripetono a distanza di sessanta giorni per un numero complessivo di dieci per soggetto interessato. Attualmente l'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede quattro convalide a intervalli di trenta e sessanta giorni, fino a un massimo di centottanta.

Considerato che il tempo medio di permanenza rimane invariato a centoventi giorni, se non addirittura drasticamente ridotto a seguito dei positivi risultati conseguiti con gli accordi di riammissione citati, si ritiene ragionevolmente che anche la spesa per l'aumento del numero di convalide dei trattenimenti da parte del giudice di pace (inclusa quella per il gratuito patrocinio e l'interpretariato) sia compensata dai risparmi conseguenti alla suddetta riduzione dei tempi di permanenza. Pertanto, ad essa può farsi fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio a legislazione vigente.

*Articolo 3, comma 1, lettera e).*

La disposizione inserisce nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 l'articolo 14-*ter*, che disciplina i programmi di rimpatrio assistito.

La norma non ha effetti finanziari in quanto i rimpatri volontari assistiti e la reintegrazione sono effettuati a legislazione vigente con le risorse del Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e con le risorse provenienti dal Fondo europeo per i rimpatri.

*Articolo 5.*

La disposizione prevede l'introduzione di un'apposita autorizzazione di spesa, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 3), del decreto-legge relative all'adeguamento delle strutture esistenti, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali che potranno rendersi utilizzabili.

Al relativo onere si provvede, per l'anno 2011, con riduzione delle risorse disponibili in conto competenza, autorizzate dall'articolo 1, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94, per euro 16.824.813. Per gli anni dal 2012 al 2014, si provvede con parziale utilizzo delle

somme disponibili in conto residui relative alla medesima autorizzazione (per euro 120 milioni), che sono versate su apposita contabilità speciale nell'anno 2011, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, in ragione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

Si precisa che la suddetta dinamica dei versamenti tiene conto del profilo di cassa della spesa, inglobato nei tendenziali a legislazione vigente, per gli interventi di costruzione di che trattasi.

I richiamati effetti finanziari sono complessivamente evidenziati nella tabella a seguire, sia per gli oneri che per le relative modalità di copertura.

PROSPETTO ONERI COPERTURE - Rifinanziamento adeguamento CIE						
		2011	2012	2013	2014	TOTALE
oneri:						
adeguamento e ristrutturaz.	s k	16.824.813	40.000.000	40.000.000	40.000.000	136.824.813
coperture:						
competenza cap. 7351/Interno	s k	-16.824.813				-16.824.813
versamento entrata	e ex		-40.000.000	-40.000.000	-40.000.000	-120.000.000
cap. 7351/Interno	importo 2011					
residui lett F		122.891.434				
competenza 2011		16.824.813				
totale da versare ultimo bimestre 2011		120.000.000				

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## PARTE I — Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

*1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il provvedimento d'urgenza, che si compone di due capi, intende adeguare alcune disposizioni dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea per quanto riguarda la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (capo I), nonché procedere (capo II) al recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

L'intervento è coerente con il programma di Governo in quanto è volto a garantire l'assolvimento degli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo.

*2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il provvedimento si inserisce nel seguente quadro normativo:

decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante « Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri »;

testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

*3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Il presente decreto-legge incide sulle seguenti disposizioni:

decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante « Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri »;

articolo 183-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante « Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 ».

*4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Le disposizioni contenute nel decreto-legge sono compatibili con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti le norme di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

*5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.*

Le norme sono coerenti con quelle relative al trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali.

*6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

*7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non prevede lo strumento della rilegificazione o della delegificazione.

*8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Risultano pendenti in Parlamento talune proposte normative che modificano gli articoli 13, 14 e 19 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 (atti Camera nn. 1162, 1051, 1843 e 2200).

I suddetti progetti di legge, tutti assegnati alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, non sono mai stati esaminati.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Le disposizioni contenute nel provvedimento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza.

## PARTE II — Contesto normativo europeo e internazionale.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.*

Il provvedimento intende rendere più completa la normativa di recepimento della direttiva 2004/38/CE in materia di diritto per i cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, nonché procedere al recepimento della direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

L'intervento si rende necessario per scongiurare l'adozione di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

La Commissione europea, infatti, per quanto riguarda l'incompleta e non corretta attuazione della direttiva 2004/38/CE, ha già annunciato l'imminente avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia — formulando, anche *ad adiuvandum*, una serie di rilevi e di richieste di chiarimento — mentre per quanto concerne il mancato recepimento della direttiva 2008/115/CE entro il termine previsto (24 dicembre 2010) ha già avviato la fase prodromica all'apertura dell'infrazione.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

La normativa recata dal provvedimento, che deve considerarsi un atto dovuto con gli obblighi assunti dall'Italia in sede europea, non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

- 4) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del decreto-legge.

- 5) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

La direttiva 2008/115/CE è ancora in fase di trasposizione presso la maggior parte degli Stati membri e la Commissione europea ha in corso una serie di riunioni di contatto per definire le linee da seguire in fase di recepimento.

Per la direttiva 2004/38/CE, la Commissione europea sta proseguendo nella valutazione dei recepimenti già effettuati dagli Stati membri, al fine di richiedere correzioni e integrazioni nei relativi provvedimenti.

### PARTE III — Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si fa ricorso alla tecnica della novellazione.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il decreto non prevede l'abrogazione espressa di disposizioni normative.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Gli interventi in materia penale (articolo 14, comma 5-ter, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998) hanno sostituito la pena della reclusione con la multa. Non determinano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica della normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte riguardanti le medesime materie.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

L'articolo 14-ter, inserito nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno per la definizione delle linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o a riferimenti statistici.

MODULARIO  
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

## RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si richiede, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, l'esenzione dall'AIR con riferimento allo schema di decreto-legge recante "Disposizioni urgenti per la completa attuazione della Direttiva 2004/38/Ce e per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE" in programma per il Consiglio dei Ministri del 16 giugno p.v. per la seguente motivazione:

- o **trattasi di caso straordinario di necessità e urgenza.**

Si fa presente che

conformemente all'articolo 9, comma 3, del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, oltre a contenere il riferimento all'esenzione e alle sue ragioni giustificative, indicherà sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto dell'eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

Roma, 14 giugno 2011

Il Capo dell'Ufficio responsabile per le attività AIR e VIR

Il Capo dell'Ufficio legislativo

VISTO

Roma, 15/06/2011

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi

ALLEGATO  
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,  
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE  
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.  
Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

ART. 3.

*(Aventi diritto).*

*(omissis)*

2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

*(omissis)*

*b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.*

*(omissis)*

ART. 6.

*(Diritto di soggiorno fino a tre mesi).*

*(omissis)*

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validità, che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

*(omissis)*

## ART. 9.

*(Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari).*

*(omissis)*

3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:

a) l'attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a);

b) la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b);

c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

*(omissis)*

5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) un documento di identità o il passaporto in corso di validità, nonché il visto di ingresso quando richiesto;

b) un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;

*(omissis)*

## ART. 10.

*(Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea).*

*(omissis)*

3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, è richiesta la presentazione:

a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validità, nonché del visto di ingresso, qualora richiesto;

b) di un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;

*(omissis)*

ART. 13.

*(Mantenimento del diritto di soggiorno).*

*(omissis)*

2. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12, finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli.

*(omissis)*

ART. 19.

*(Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente).*

*(omissis)*

4. La qualità di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.

ART. 20.

*(Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno).*

*(omissis)*

2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono anche quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della

persona, o per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniera.

4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti.

*(omissis)*

9. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza dei soggetti di cui al comma 7, nonché i provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Negli altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati dal prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario.

*(omissis)*

11. Il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

*(omissis)*

#### ART. 21.

*(Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno).*

1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.

*(omissis)*

4. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, è punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro.

Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

ART. 183-ter.

*(Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea).*

1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea è disposto in conformità ai criteri e con le modalità fissati dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

ART. 5.

*(Permesso di soggiorno).*

*(omissis)*

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

*(omissis)*

ART. 10-bis.

*(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato).*

*(omissis)*

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

*(omissis)*

## ART. 13.

(Espulsione amministrativa).

(omissis)

2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:

(omissis)

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo;

(omissis)

4. L'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.

5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

5-*bis*. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per

la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.

*(omissis)*

13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere *a)* e *b)*, per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.

*(omissis)*

14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia.

*(omissis)*

#### ART. 14.

##### *(Esecuzione dell'espulsione).*

1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione e di espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

*(omissis)*

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore,

può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante che sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.

*5-bis.* Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.

*5-ter.* Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma *5-bis*, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere *a)* e *c)*, ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma *5-bis*. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e *5-bis* del presente articolo nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.

5-*quater*. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-*ter* e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-*bis*, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-*ter*, terzo e ultimo periodo.

5-*quinquies*. Per i reati previsti ai commi 5-*ter*, primo periodo, e 5-*quater* si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.

(*omissis*)

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.

(*omissis*)

#### ART. 16.

(*Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione*).

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis*, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

(*omissis*)

#### ART. 19.

(*Divieti di espulsione e di respingimento*).

(*omissis*)

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

*(omissis)*

Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

ART. 4.

*(Competenza per materia).*

*(omissis)*

2. Il giudice di pace è altresì competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni:

*(omissis)*

## DISEGNO DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2011.*

**Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per completare l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e di procedere al recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, al fine di scongiurare l'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dello Stato italiano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE E PERMANENZA DEI CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI

ARTICOLO 1.

*(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in materia di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari).*

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: « debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione » sono sostituite dalle seguenti: « ufficialmente attestata »;

b) all'articolo 6, comma 2, le parole: « , che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2 » sono soppresse;

c) all'articolo 9:

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato. »;

2) al comma 5:

a) alla lettera a), le parole: « , nonché il visto d'ingresso quando richiesto » sono soppresse;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno; »;

d) all'articolo 10, comma 3:

1) alla lettera a), le parole: « , nonché del visto d'ingresso, qualora richiesto » sono soppresse;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) di un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno; »;

e) all'articolo 13, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« La verifica della sussistenza di tali condizioni non può essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni medesime. »;

f) all'articolo 19, comma 4, dopo le parole: « previsto dalla normativa vigente » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce condizione per l'esercizio di un diritto »;

g) all'articolo 20:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18

della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale. »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere. »;

3) al comma 4, primo periodo, le parole: « una minaccia concreta e attuale » sono sostituite dalle seguenti: « una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave »;

4) al comma 9, primo periodo, le parole: « di ordine pubblico o » sono soppresse;

5) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma 1 è immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento perché l'ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. »;

*h)* all'articolo 21:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso. »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma 2

e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, il prefetto può adottare un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.»;

i) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

« ART. 23-bis. — (*Consultazione tra gli Stati membri*). — 1. Quando uno Stato membro chiede informazioni ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali di scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione può avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete.».

#### ARTICOLO 2.

(*Modifiche all'articolo 183-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*).

1. L'articolo 183-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

« Articolo 183-ter (*Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e di un suo familiare*). — 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è disposto in conformità ai criteri ed alle modalità fissati dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo.».

#### CAPO II

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMPATRIO DEGLI STRANIERI IRREGOLARI

#### ARTICOLO 3.

(*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE*).

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.»;

b) all'articolo 10-*bis*, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale »;

c) all'articolo 13:

1) al comma 2:

a) all'alinea, dopo le parole: « disposta dal prefetto » sono inserite le seguenti: « , caso per caso, »;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68; »;

2) dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

« 2-*ter*. L'espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne. »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:

a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-*bis*;

c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;

d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;

e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*;

f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;

g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1. »;

4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il

prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:

a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;

b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;

c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;

d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'articolo 14;

e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2. »;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10. »;

6) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

« 5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione è eseguita ai sensi del comma 4.

5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresì, una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della

partenza; *b*) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; *c*) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo 14. »;

7) al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « Nei casi previsti ai commi 4 e 5 » sono sostituite con le seguenti: « Nei casi previsti al comma 4 »;

8) al comma 13 le parole: « Lo straniero espulso » sono sostituite dalle seguenti: « Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione »;

9) il comma 14 è sostituito dal seguente:

« 14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera *c*), ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5. »;

*d*) all'articolo 14:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario

presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-*bis*, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo. »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera *c*), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: *a*) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; *b*) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; *c*) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-*bis*. »;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un

periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.»;

4) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

« 5-*bis*. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.»;

5) il comma 5-*ter* è sostituito dal seguente:

« 5-*ter*. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-*bis* è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-*ter*, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-*bis*. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-*bis*, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.»;

6) il comma 5-*quater* è sostituito dal seguente:

« 5-*quater*. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-*ter*, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-*ter*, quarto periodo. »;

7) dopo il comma 5-*quater* è inserito il seguente:

« 5-*quater*.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-*ter* e 5-*quater*, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-*bis*, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione. »;

8) il comma 5-*quinquies* è sostituito dal seguente:

« 5-*quinquies*. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-*ter* e 5-*quater* si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-*bis*, 20-*ter* e 32-*bis*, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. »;

9) dopo il comma 5-*quinquies* sono inseriti i seguenti:

« 5-*sexies*. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-*ter* e 5-*quater*, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

5-*septies*. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. »;

10) al comma 7, le parole: « a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata » sono sostituite dalle seguenti: « , nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento »;

e) dopo l'articolo 14-*bis*, è inserito il seguente:

« 14-*ter*. (*Programmi di rimpatrio assistito*). — 1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all'articolo 19,

comma 2, nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-*bis*. È sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-*bis*. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-*bis*, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.

4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalità previste dall'articolo 14.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:

a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;

b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4-*bis*, lettere d) ed e);

c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale.

6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'articolo 14, comma 5.

7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti:

a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-*bis*, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;

b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.»;

f) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-*ter* e 5-*quater*.»;

g) all'articolo 19:

1) nella rubrica, dopo le parole: « e di respingimento. » sono aggiunte le seguenti: « Disposizioni in materia di categorie vulnerabili. »;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate. ».

2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1, lettera *e*), è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

#### ARTICOLO 4.

*(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).*

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo la lettera *s-bis*), è aggiunta la seguente:

« *s-ter*) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. ».

#### ARTICOLO 5.

*(Copertura finanziaria).*

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), n. 3), connesse all'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali, è autorizzata la spesa di euro 16.824.813 per l'anno 2011, ed euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede, rispettivamente:

*a*) per l'anno 2011, quanto ad euro 16.824.813, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

*b*) per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con corrispondente utilizzo di quota delle somme disponibili nel conto dei residui, relative alla predetta autorizzazione di spesa, che sono versate su apposita contabilità speciale nell'anno 2011, ai fini del riversamento all'entrata

del bilancio dello Stato in ragione di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 6.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 2011.

#### NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

MARONI, *Ministro dell'interno.*

ALFANO, *Ministro della giustizia.*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

SACCONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali.*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,00



\*16PDL0049550\*